



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE**

La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai magistrati:

Dott. Augusto SABATINI

Presidente

Dott. Maria Giuseppa SCOLARO

Consigliere

Dott. Francesco TREPPICIONE

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 744/2022 R.G.

tra

Parte_1 con sede in Roma p. iva **P.IVA_1**, in persona del
tempore, elettivamente d ipari presso lo
studio dell'avv. Rosario Venuto, via G. Marconi n. 6, che la rappresenta e difende
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello

APPELLANTE

E

Controparte_1 nata a Lipari il 19/06/1956 cod. Fisc.
C.F._1 elettivamente domiciliata in Lipari-Canneto Via C. Battisti n.
ll'Avv. Maria Caterina Ficarra che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce alla comparsa di risposta in appello

APPELLATA

E

Controparte_2

APPELLATA CONTUMACE

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 666/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto Sezione Distaccata di Lipari in data 23.05.2022 nel proc. n.
20182/2005 avente ad oggetto: *altri istituti e leggi speciali*.

CONCLUSIONI DELLE PARTI



All'udienza del 3 febbraio 2025 tenuta in "trattazione cartolare" i procuratori delle parti, come da note di trattazione ritualmente depositate il 30.01.2025 e il 2.02.2025, hanno precisato le loro conclusioni e chiesto che la causa fosse decisa.

Il procuratore della parte appellante ha così concluso:

"L'avv. Rosario Venuto quale patrocinante dell'appellante insiste nei propri atti e verbali di causa. Precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa con il rigetto di ogni avversa domanda, eccezione e difesa. Si chiede assegnarsi la causa a sentenza con termine per note conclusionali."

Il procuratore della parte appellata Controparte_1 ha così concluso:

"Si precisano le conclusioni riportandosi a te nel proprio atto di accesso al giudizio il contenuto è da intendersi qui richiamato e trascritto, nonché nei successivi atti e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento delle proprie domande e nel rigetto dell'appello proposto e di ogni domanda, eccezione e difesa ex adverso avanzata."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in appello notificata il 2.11.2022 la società **Parte_1** ha impugnato davanti a questa Corte nei confronti di **Controparte_1** [...] **Controparte_2** nonché di **CP_2** personalmente la sentenza ale il Tribun a P.G. nella causa proposta dalla parte appellante con sentenza del 21.05.2022 (n. 20182/2005 R.G.) ha così disposto:

*"1) dichiara la contumacia dei convenuti **CP_1** e della Curatela fallimentare che non si sono costituiti in giudizio malgrado regolare citazione; 2) rigetta la domanda **Controparte_2**, anche con riferimento a quella risarcitoria; 3) condanna parte attrice alla refusione a parte convenuta, **Controparte_1** alle spese di lite, che si liquidano, complessivamente in € 3.972,00 per compensi, determinata secondo i criteri minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello dal valore indeterminabile, oltre al rimorso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con surroga in favore dello Stato essendo la predetta parte convenuta, al momento, ammessa al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona del 6.05.2014. 4) Pone definitivamente a carico di part attrice le spese del ctu."*

La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno *infra* ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e riformata la sentenza di primo grado (n. 666/2022) con l'integrale accoglimento di tutte le domande proposte dalla **Parte_1** con la domanda introduttiva e, quindi, accertare l'obbligo dei Sig.ri **CP_2** e **CP_1** di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita av d beni ivi descritti, o quelli risultanti in calce alla memoria ex art. 184 c.p.c. per sopravvenuta impossibilità oggettiva, conseguentemente emettere sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c., accertare che il danno patito dalla società **Parte_1** per la mancata stipula del contratto definitivo è da ascrivere a responsabilità esclusiva dei promittenti venditori, in conseguenza di ciò condannare i Sig.ri **CP_2** e **CP_1** al pagamento, in favore della società attrice, di quella somma che verrà riconosciuta in corso di causa a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo per il grave nocumento che tale ritardo ha comportato per la [...] **Parte_1** con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 4.10.2023 si è costituita **Controparte_1** per resistere al gravame chiedendone il suo rigetto, ritenendo e dichiarando simulata la quietanza di pagamento di € 100.000,00 rilasciata dai Sig.ri **CP_2** e **CP_1** con l'atto preliminare dell'8.12.2004, e quindi inefficace, chiedendo dichiararsi l'inadempimento della società appellante per aver estinto il debito nei



confronti di BNL oltre il termine convenuto nel preliminare, e in ogni caso dichiararsi infondate e inammissibili le domande spiegate in giudizio. In via graduata, in caso di riforma della sentenza appellata ha chiesto condannarsi la società appellante al pagamento di € 310.250,00 oltre interessi e rivalutazione dal 31.10.2005 sino al soddisfo subordinando l'effetto traslativo al suddetto pagamento e in via ancora più graduata limitare il risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato. Con vittoria di spese e compensi.

La Corte con ordinanza del 6.10.2023 rilevato che non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.02.2025 tenuta in trattazione cartolare, e precisate le conclusioni con le note di trattazione di cui *infra*, la causa è stata assunta in decisione con i termini a sensi dell'art. 190 c.p.c.

Le parti hanno depositato scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che la **CP_2** **Controparte_2** seppur ritualmente citata nel presente giudizio di gravame non si è costituita e se ne dichiara la contumacia.

Si premette che, con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2005, la società **Parte_1** in persona del legale rappresentante dott. **Persona_1**, sigg. **CP_2** e **Controparte_1** ded data 29 aprile 2005, questi ultimi avevano promesso in vendita alla società attrice un complesso immobiliare di loro proprietà sito in Lipari, località Canneto, censito al Catasto Fabbricati al foglio 567, particelle 725, subalterni 1, 2, 3 e 4, destinato ad uso turistico-residenziale.

Con lo stesso preliminare la sola sig.ra **Controparte_1** aveva, inoltre, promesso in vendita alla medesima società un ulteriore immobile di sua esclusiva proprietà, anch'esso sito in Lipari, contrada Canneto.

I promittenti venditori avevano dichiarato che sugli immobili gravavano le seguenti formalità pregiudizievoli:

1. ipoteca iscritta il 5 dicembre 1986 per lire 175.000.000 a favore della Banca Nazionale del Lavoro – Sezione Credito Fondiario;
2. ipoteca iscritta il 6 marzo 1989 per lire 85.000.000, sempre a favore della BNL;
3. sequestro conservativo disposto in data 13 gennaio 1999 in favore di **Parte_2** [...], cui era seguito pignoramento trascritto il 19 dicembre 2003 per l'importo 63.000,00, oltre agli ulteriori debiti risultanti dagli atti di intervento dei creditori nelle procedure esecutive pendenti.

Il prezzo complessivo per la compravendita del complesso edilizio era stato concordato in euro 880.000,00, di cui euro 730.000,00 relativi agli immobili in



comproprietà dei convenuti e euro 150.000,00 per l'immobile di esclusiva proprietà della sig.ra **CP_1**.

Le parti avevano stabilito che il pagamento sarebbe avvenuto come segue:

1. euro 165.000,00, da versarsi a titolo di caparra confirmatoria, destinata all'estinzione del credito vantato da BNL oggetto di insinuazione nelle procedure esecutive in corso;
2. euro 100.000,00 già corrisposti in contanti in data 8 dicembre 2004, in occasione della stipula di un precedente compromesso concluso con la medesima società attrice;
3. euro 615.000,00, quale saldo prezzo, da versarsi interamente in contanti al momento della stipula dell'atto notarile definitivo, da concludersi entro il 30 ottobre 2005, previa dimostrazione dell'intervenuta definizione delle pendenze e dei necessari accordi transattivi con tutti i creditori.

I promittenti venditori si erano, pertanto, impegnati a cancellare, a propria cura e spese, tutte le formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili prima della stipula dell'atto definitivo, previa acquisizione del consenso dei creditori alla cancellazione.

Con la stipula del contratto preliminare, il possesso materiale degli immobili era stato trasferito alla promissaria acquirente.

Tuttavia, la società attrice rappresentava che, a seguito di una visura ipotecaria effettuata il 5 ottobre 2005, risultava iscritto un sequestro per un credito di euro 413.466,00, oltre spese ed interessi, in favore della società **Controparte_3** che si sommava alle formalità pregiudizievoli indicate nel contratto preliminare.

Per tale motivo, l'istituto bancario al quale la **Parte_1** si era rivolta per ottenere il mutuo necessario al perfezionamento dell'acquisto aveva sospeso l'erogazione del finanziamento in quanto i gravami sugli immobili risultavano più che raddoppiati rispetto alla data del preliminare. Inoltre, l'atto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato solo davanti al Giudice dell'esecuzione e previa rinuncia dei creditori intervenuti entro il termine del 31 ottobre 2005.

Nel corso del giudizio, una parte degli immobili oggetto del preliminare veniva aggiudicata a seguito di asta giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva proposta a carico dei promittenti venditori, mentre per gli immobili rimasti invenduti veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla stima del loro valore residuo.

Pertanto, la società attrice deduceva che la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita fosse imputabile esclusivamente all'inadempimento dei promittenti venditori, chiedendo che fosse emessa sentenza ex art. 2932 c.c. volta a produrre gli effetti del contratto non concluso, con trasferimento in suo favore della proprietà degli immobili rimasti invenduti, oltre al risarcimento dei danni subiti per l'inadempimento dei convenuti **CP_2** e **CP_1**.



Nelle more interveniva il fallimento del convenuto **CP_2** e il giudizio riassunto nei confronti della procedura concorsuale.

Si costituiva in giudizio la convenuta **Controparte_1** contestando integralmente (come infra già indicato) le allegazioni avversarie sostenendo che la mancata stipula dell'atto definitivo fosse da attribuire alla società attrice, la quale non aveva tempestivamente provveduto all'acquisto del credito vantato da BNL nei confronti dei venditori. La stessa eccepiva, inoltre, la simulazione del preteso versamento di euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.

Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda attrice, e pur rilevando l'errore del foglio di mappa catastale indicato nel preliminare (567) anziché quello effettivo e corretto (67) dichiarava inammissibile la domanda di riduzione pur se agli immobili rimasti invenduti perché era stata proposta tardivamente con le memorie istruttorie ex art. 183, n. 2 c.p.c., anziché con quelle relative alle deduzioni assertive di precisazione e/o modifica delle domande ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. con le quali veniva definita la trattazione del giudizio ed il "*thema decidendum*".

La sentenza rigettava, infine, anche la domanda di risarcimento danni, rilevando la mancanza di prova sia in ordine al quantum, sia con riferimento al nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il pregiudizio lamentato.

ooo

1. SULLA DOMANDA EX ART. 2932 C.C. E SULL'ONERE PROBATORIO GRAVANTE SULL'ATTORE

La trattazione dei cinque motivi d'appello può essere trattata unitariamente essendo questi tra loro strettamente connessi.

Intanto, la parte appellante censura la sentenza impugnata per non aver considerato correttamente la ripartizione dell'onere probatorio, ritenendo che il creditore che agisce per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre debba limitarsi a dimostrare l'esistenza del proprio diritto e il rispetto del termine di decadenza dell'obbligazione.

A sostegno di tale assunto, l'appellante richiama la promessa di vendita del 29.04.2005, nella quale risultano indicati gli acconti versati e i termini pattuiti per l'esecuzione del rapporto obbligatorio. Detta scrittura richiama, a sua volta, un precedente contratto preliminare dell'8.12.2004, nel quale si dà atto del versamento in contanti di un acconto pari a € 100.000,00 in esecuzione del medesimo vincolo negoziale.

Quanto all'offerta di pagamento del residuo prezzo al momento del rogito, subordinata alla verifica degli accordi transattivi, con il **primo** motivo l'appellante sostiene che essa deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.

Con il **secondo** e **terzo** motivo di gravame l'appellante censura l'inadempimento del promissario venditore assumendo che esso emerge dalla stessa sua comparsa di risposta in quanto non ha offerto la prova estintiva della pretesa avversaria con



l'estinzione del debito e che invece i fatti storici sono correttamente allegati nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c., non correttamente intesi dal Giudice di *prime cure*. Con il **quarto** motivo d'appello l'appellante rappresenta che la domanda di riduzione della prestazione per effetto della vendita all'asta di una parte del bene promesso in vendita è perfettamente ammissibile in quanto ricorre l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta che trova legittima applicazione nell'art. 1464 c.c., quando per effetto di una parziale impossibilità della prestazione sia necessario un suo riequilibrio ed in ultimo con il **quinto** motivo d'appello rivendica l'ammissibilità della memoria ex art. 184 c.p.c. del codice all'epoca vigente con la quale allegava la parziale impossibilità della domanda di esecuzione del preliminare di vendita e conseguentemente la sua parziale esecuzione, essendo intervenuta la cessione silente del credito in data 22.12.2004 in favore della Sig.ra **Persona_2** socia della **Parte_1**

[...]

Le superiori doglianze vanno disattese.

Va premesso che la Corte è ben consapevole che per effetto di giurisprudenza ormai consolidata la parte non inadempiente del contratto preliminare di compravendita che abbia proposto la domanda ex art. 2932 c.c., in caso di sopravvenuta ineseguibilità di parte della prestazione promessa può limitare la sua pretesa sulla porzione residua del bene, purché questo non debba considerarsi, a motivo della sua riduzione, diverso da quello pattuito in contratto e abbia conservato perciò a sua struttura e a sua funzione, con corrispondente diritto alla riduzione del prezzo ex art. 1464 c.c. (Così Cass. Civ. Sez. 2, *Sentenza n. 1782 del 12/02/1993* (Rv. 480869 – 01).

*. L'art. 1464 cod. civ. (per il quale, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da esso dovuta, e può anche recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale), essendo applicabile anche al contratto preliminare, consente al contraente, che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., agisce per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, di chiedere al giudice anche la riduzione della propria prestazione, non essendo tale possibilità preclusa dal principio secondo cui la sentenza deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali stabilite dalle parti nel contratto preliminare, dato che questo principio impedisce al giudice di sostituire la propria volontà a quella dei contraenti ma non di accertare, con una indagine ermeneutica, che la modifica delle pattuizioni è stata anche implicitamente prevista dai contraenti in relazione a fatti sopravvenuti, oggettivamente verificabili. tuttavia, rileva che le nuove circostanze pur se legittime devono trovare la loro collocazione all'interno del procedimento a cognizione ordinaria pur sempre nel rispetto delle regole processuali che lo regolano e delle relative preclusioni processuali perentorie per legge e alle quali neppure il Giudice può discostarsi ...» (Cass. Civ. Sez. II, *sentenza n. 4529 del 28/03/2001* Rv. 545275 - 01)*

Tuttavia, la domanda deve integralmente essere contenuta nelle allegazioni dell'atto introduttivo o al più in caso di circostanze nuove o non precisate nell'atto introduttivo entro il termine perentorio per le deduzioni assertive.

In sostanza, la domanda di esecuzione del contratto non concluso e/o di quella porzione del bene rimasto in caso di ineseguibilità dell'intero contratto preliminare deve integralmente essere contenuta nelle allegazioni dell'atto introduttivo o al più - in caso di circostanze nuove o non precisate nell'atto introduttivo - entro il termine per le deduzioni assertive.

Sotto tale profilo il quarto motivo d'appello (relativo alla domanda di riduzione della prestazione) ed il quinto motivo (relativo alla ammissibilità della memoria ex art. 184 c.p.c. vigente) non possono trovare accoglimento, perché nel corso del giudizio di primo grado i nuovi fatti e gli stessi mezzi istruttori sui quali si fondava la relativa domanda, sono stati allegati tardivamente in quanto successivi alla definizione del



thema decidendum che si esaurisce nel termine perentorio delle prime memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Più precisamente va osservato che nella controversia in esame all'udienza del 22.11.2007 la parte appellante ha chiesto i suddetti termini di gg. 30 per precisare e/o modificare la domanda e le relative memorie scadevano entro il termine perentorio del 22.12.2007.

Ebbene; la parte appellante solo tardivamente, ossia con la memoria istruttoria depositata il 30.01.2009 allegava le seguenti (nuove) circostanze: **a)** che nella procedura esecutiva a carico dei promittenti veditori recante il numero 364/92 R.G. Esec. Imm. (alla quale era riunita la n. 476/92) il 4.5.2007 si era svolta la vendita all'incanto di 1/2 indiviso degli immobili in comproprietà dei convenuti promessi in vendita (il decreto di trasferimento è del 27.08.2007) e quindi il prezzo era da rideterminare; **b)** che l'acconto di euro 165.000,00 da pagarsi a mezzo acquisto del credito vantato dalla BNL nei confronti dei Sig.ri **Parte_3** era stato acquisito da **Persona_2**

[...] che aveva a sua volta acquistato quote sociali della **Parte_1**

rso una "cessione silente" formalizzata il 22.12.

corrispondenza commerciale (cioè ben prima del preliminare del quale si chiede l'esecuzione dell'atto di vendita); **c)** che la **Parte_1** aveva versato l'ulteriore somma di € 15.000,00 al Sig. **CP_2** e sostenuto spese per € 64.2017,93 (salvo errori) per le quali avrebbe si conto nella quantificazione del prezzo residuo che doveva essere determinato a mezzo di c.t.u. essendo così ampiamente giustificata la sua riduzione.

Come correttamente rilevato dal Giudice di *prime cure* tali circostanze, quindi, erano e devono ritenersi-inammissibili perché tardive in quanto non allegate entro il termine preclusivo del 22.12.2007 di scadenza per le memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. peraltro neppure depositate.

Tale inammissibilità appare ampiamente sussistente tenuto conto che le vicende suddette si erano verificate già antecedentemente alla scadenza del termine per le deduzioni assertive essendo l'immobile in comproprietà dei promittenti venditori stato venduto (sia pure parzialmente) con il decreto di trasferimento del 24.08.2007 e la stessa "cessione silente" in favore del terzo **Persona_2** risalente al 22.12.2004 era antecedente al preliminare di vendita del 29.04.2005 del quale chiedeva dichiararsi gli effetti per il trasferimento della proprietà.

In particolare, dalla ricostruzione cronologica contenuta nella sentenza impugnata – non oggetto di specifica contestazione – risulta che la condotta processuale degli appellanti si pone in contrasto con il principio, ormai consolidato, secondo cui:

«... Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello ...» (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 12633 dell'08/05/2024, Rv. 670913-01);

«In tema di consulenza tecnica d'ufficio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al "thema decidendum" della controversia o l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti ...» (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 31886 del 06/12/2019 Rv. 656045 - 02);



L'appello va pertanto rigettato tenuto conto della infondatezza del quarto e quinto motivo di gravame, in essi assorbiti gli altri.

La sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma.

Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico della parte appellante risultata soccombente e quindi liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (valore indeterminabile-complexità bassa) nei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 4.996,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 1.029,00 per studio, € 709,00 per introduttiva, € 1.523,00 per trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale),

A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. "di stabilità" per l'anno 2013), secondo cui "(...) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (...)", questa Corte "... dà atto ... della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente ...", con l'avvertenza per cui "(...) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (...)" fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).

P. Q. M.

la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da **Parte_1** con atto di citazione notificato il 2.11.2022 nei confronti di **Controparte_1** della Curatela del fallimento di **CP_2**, avverso la sentenza. del 21/05/2022 resa nel proc. n. 20182/2005 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sezione Distaccata di Lipari, così statuisce:

Preliminarmente dichiara la contumacia dell'appellata **Controparte_2** **CP_2** [...];

1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la **Parte_1** in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali in favore di **Controparte_1** come in parte motiva in € 4.996,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.

Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, come rettificato in parte motiva, con avvertenza per cui "... l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito ..." della presente pronuncia.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 10.12.2025

Il Consigliere estensore
(dr. Francesco TREPPICIONE)

Il Presidente
(dr. Augusto SABATINI)